



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino



si avvisano i cittadini che il

16 GIUGNO 2022

scade il termine per il versamento dell'acconto

IMU

**(Imposta Municipale Propria - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738 e seguenti)
ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI**

- **6 per mille e detrazione di euro 200,00:** Abitazione principale o ad essa assimilata, e relative pertinenze, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico-artistico);
- **1 per mille:** Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **10,6 per mille:** per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sovrastanti classificazioni, ivi compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 7,6 per mille), i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- **Aree Edificabili:** con Deliberazione di Giunta n. 34 del 15/04/2011 sono stati approvati i valori minimi di riferimento (con decorrenza dal 01/01/2011) per le aree fabbricabili site nel territorio comunale, esterne al perimetro del Parco del Monte San Bartolo. Con Deliberazione di Giunta n. 72 del 24/09/2012 sono stati approvati i valori per l'accertamento ICI e IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del Parco del Monte San Bartolo (con decorrenza dal 01/01/2012). Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del capitolo 2 del Regolamento Comunale IUC, tali valori vanno rivalutati annualmente in base all'Indice Istat relativo al mese di gennaio di ogni anno. L'indice Istat a gennaio 2022 è pari a 4,7%;
- **riduzione del 50% dell'imponibile:** immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **riduzione del 25% dell'imposta:** immobili locati a canone concordato (L. 431/98);
- **riduzione al 37,50% dell'imposta per i cittadini residenti all'Estero:** l'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita dichiarazione nei termini sotto indicati);

NOVITA' 2022

- **ESENZIONE "BENI MERCE"**: Dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dell'agevolazione (art. 1, comma 751, della L. 160/20219).
- **ABITAZIONE PRINCIPALE**: Dal 1° gennaio 2022 anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti in Comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale da dichiarare entro il **30 giugno 2023** come sotto indicato. Occorre barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019" (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La medesima agevolazione era prevista già nelle annualità precedenti per l'unità immobiliare scelta dai membri del nucleo familiare che hanno stabilito la residenza in immobili diversi siti nel territorio comunale di Gabicce Mare. In tal caso la scelta per l'anno 2021 andrà effettuata entro il **30 giugno 2022**.

MODALITA' DI VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

L'IMU, potrà essere versata **presso tutte le banche e gli uffici postali**, tramite apposito **modello F24**, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

Il Codice catastale del Comune di Gabicce Mare è: D836; i codici tributo aggiornati sono i seguenti:

3914 IMU PER I TERRENI - COMUNE

3916 IMU PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE

3918 IMU PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE

3925 IMU PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO - GRUPPO CATAST. "D" - STATO

3930 IMU PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO – GRUPPO CATAST. "D" - COMUNE

3939 IMU PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA – COMUNE

Le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell' **IMU**, intervenute nel corso del 2021, dovranno essere dichiarate entro il **30 giugno 2022**.

Le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'**IMU**, intervenute nel corso del 2022, dovranno essere dichiarate entro il **30 giugno 2023**.

Per i casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione si rinvia alla pag. <http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/tributilocali/nuova-imu-dal-2020/dichiarazioni/> del sito internet comunale.

La novità per il 2022 (da dichiarare entro il 30 giugno 2023) è l'unità immobiliare scelta quale abitazione principale dai nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi.

A decorrere dal 25 dicembre 2019 l'art. 10 bis del Decreto-legge del 26/10/2019, n. 124 convertito con Legge del 19/12/2019, n. 157, ha ampliato le possibilità di **ravvedimento operoso** con cui porre rimedio a versamenti e dichiarazioni omessi, parziali o infedeli. Si invita quindi a verificare, anche con l'ausilio del Servizio Tributi del Comune, la propria posizione contributiva, al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Milena Mengucci